



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2009 (09.06)
(OR. fr, en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0050 (COD)**

**10635/09
ADD 1**

**CODEC 803
AGRILEG 90**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 7296/08 AGRILEG 38 CODEC 327

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi **[prima lettura]**
– Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

Dichiarazioni della Commissione

1. Revisione dell'allegato III:

"Onde adattare l'allegato III sulle tolleranze applicabili all'etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti allo sviluppo scientifico e tecnico, come previsto all'articolo 11 del regolamento, la Commissione e i suoi servizi intendono procedere all'esame del succitato allegato III. A tal riguardo, la Commissione terrà altresì conto di talune materie prime per mangimi con un contenuto di umidità superiore al 50%."

2. Etichettatura di additivi:

"La Commissione esaminerà se i principi di informazione mediante l'etichettatura dei mangimi possano altresì essere applicati agli additivi e alle premiscele autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale."

3. Interpretazione di "qualsiasi urgenza relativa alla salute umana e animale e all'ambiente" evocata al considerando 17, all'articolo 5 e all'articolo 17:

"La Commissione ritiene che "qualsiasi urgenza relativa alla salute umana e animale e all'ambiente" possa includere urgenze causate, tra l'altro, da negligenza, frode intenzionale e atti criminosi."

Dichiarazione comune delle delegazioni francese, tedesca, austriaca e ceca

Le delegazioni francese, tedesca, austriaca e ceca ritengono che il presente regolamento sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, in particolare il considerando 2, non pregiudichi lo status giuridico dei mangimi medicati che è disciplinato da altri strumenti, segnatamente la direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 26 marzo 1990 che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.
